## REGOLAMENTO (CEE) N. 3525/87 DELLA COMMISSIONE

#### del 24 novembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 989/86 recante modalità di applicazione della limitazione dell'aiuto alla trasformazione ad alcuni quantitativi di arance e di limoni in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3391/87 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 460/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda la trasformazione delle arance e dei limoni (3), in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 119, paragrafo 4 dell'atto di adesione ha limitato, nelle prime quattro campagne successive all'adesione, i quantitativi di arance e di limoni che possono beneficiare di un aiuto alla trasformazione in Spagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2601/69 prevede che le misure speciali destinate a promuovere la trasformazione delle arance si applicano anche alle arance delle varietà « Cadenera », « Castellana » e « Macetera » nei limiti di un quantitativo complessivo, per tutte e tre le varietà, di 10 000 t di prodotto fresco nel corso della campagna 1987/1988;

considerando che il regolamento (CEE) n. 989/86 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1427/87 (3) ha stabilito le modalità di applicazione dell'aiuto alla trasformazione; che è opportuno estendere l'applicazione di tali modalità alle varietà « Cadenera », · Castellana · e · Macetera · ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 989/86 è modificato come segue :

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo :

#### « Articolo 1

- Per la campagna 1987/1988 i trasformatori stabiliti in Spagna comunicano entro e non oltre il 1º gennaio 1988 all'organismo designato dalle autorità spagnole, il quantitativo totale di arance fresche per ognuna dela varietà "Cadenera", "Castellana" e "Macetera" sottoposto a trasformazione e le rispettive quantità ottenute, espresse in peso netto, di prodotti finiti per ognuna delle campagne 1984/1985, 1985/1986, e 1986/1987;
- Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1562/85 sono applicabili, mutatis mutandis, alle comunicazioni previste dal paragrafo 1 ..
- 2) All'articolo 2, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente testo:
  - I quantitativi di prodotti che a norma dell'articolo 119, paragrafo 4 dell'atto di adesione e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3391/87 del Consiglio (\*) possono beneficiare dell'aiuto comunitario, sono fissati dalla Spagna, per ciascun trasformatore e ciascuna campagna, in termini di percentuale della produzione del trasformatore nel corso delle campagne prese in considerazione ai fini del calcolo della produzione totale media di cui al paragrafo 3.
  - La percentuale di cui al paragrafo 1 rappresenta l'aliquota della produzione totale media spagnola, espressa in quantità di materie prime utilizzate, cui è limitata la concessione dell'aiuto alla produzione.

Il quantitativo cui è limitata la concessione dell'aiute alla produzione corrisponde al quantitativo che figura, per ciascun gruppo di prodotti, all'articolo 119, paragrafo 4 dell'atto di adesione e all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3391/87, ridotto del 2 %. Tale percentuale del 2 % va ripartita tra i trasformatori conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.

# Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla publicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21. (\*) GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 2. (\*) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 14. (\*) GU n. L 90 del 5. 4. 1986, pag. 33. (\*) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 15.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 323 del 13. 11. 1987, pag. 2. •